

Codice DB1016

D.D. 12 luglio 2013, n. 334

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno del Comprensorio Alpino di Caccia CN3 "Valli Maira e Grana". Proponente: Comprensorio Alpino CN3. Valutazione di Incidenza rispetto ai SIC IT 1160040, IT1160017, IT1160018 e IT1160016 e alla ZPS IT1160062.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno del Comprensorio Alpino CN3 (Valli Maira e Grana), con le seguenti raccomandazioni ed a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

**PRESCRIZIONI:**

1) al fine di tutelare le specie ornitiche con potenziali abitudini necrofaghe, si richiede di escludere l'utilizzo di munizionamento al piombo anche per la caccia di selezione agli ungulati all'interno dei confini dei siti della ZPS IT1160062 "Alte valli Stura e Maira". In alternativa a tale divieto, si richiede di rimuovere i visceri dal luogo dell'abbattimento, sotterrandoli al fine di renderli inaccessibili, oppure di operare l'evisceramento del capo abbattuto presso una struttura in grado di provvedere all'adeguato smaltimento dei visceri stessi;

**RACCOMANDAZIONI:**

1) al fine di supplire alla totale mancanza di dati relativi alla consistenza delle popolazioni ed alla loro distribuzione, rispetto alle seguenti specie, oggetto di caccia programmata sulla base del calendario venatorio regionale e presenti nell'Allegato II della Direttiva 09/147/CE (già Direttiva 79/409/CEE "Uccelli")

Beccaccia

Quaglia

Cesena

Tordo bottaccio

Tordo sassello

Tortora

Colombaccio

Germano reale

Ghiandaia

Gazza

Cornacchia

si ritiene opportuna la raccolta e la registrazione nella banca dati regionale *Aves.Piemonte* (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>) dei dati di abbattimento e di eventuali avvistamenti;

2) rispetto alla gestione della lepre variabile (*Lepus timidus*), al fine di supplire alla pressoché totale mancanza di dati relativi alla consistenza delle popolazioni ed alla loro distribuzione, si ritiene opportuna la raccolta e la registrazione nella banca dati regionale *Aves.Piemonte* (<http://www.regione.piemonte.it/aves/index.php>), recentemente dotata di un'apposita sezione per la mammalofauna, dei dati di presenza rilevati in tale monitoraggio;

3) relativamente alle attività di immissioni faunistiche, si richiama l'opportunità di attenersi a quanto prescritto dal DPR 12 marzo 2003, n. 120 che relativamente alle immissioni e

reintroduzioni, recita al comma 3 dell'art. 12 "Sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.";

4) relativamente alla gestione della tipica fauna alpina, si rammenta l'opportunità di attenersi a quanto riportato dalle "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina" (D.G.R. n. 94-3804 del 27.4.2012), con particolare riferimento alle modalità di censimento e ai criteri per la formulazione dei piani di prelievo, rispetto ai quali non deve essere superato il numero massimo di capi consentito.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente  
Vincenzo Maria Molinari